

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MINNOCCI, SEGRETO, LEPRE, AJELLO, LUZZATO CARPI**
e **FINESSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1976

Nuove norme in materia di rappresentanza in dogana

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa italiana che disciplina la rappresentanza in dogana del proprietario delle merci diverge notevolmente sia dai criteri prevalentemente adottati dai legislatori degli altri paesi aderenti alla CEE, sia dagli orientamenti che emergono negli organismi comunitari.

Infatti, mentre la maggior parte dei paesi CEE si ispira a criteri di massima liberalità, il nostro legislatore ha preferito limitare la facoltà del proprietario della merce di farsi rappresentare nelle operazioni doganali ad una particolare categoria professionale di operatori.

L'istituto della rappresentanza in dogana è attualmente regolato nel titolo II, capo II del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, negli articoli da 40 a 54, riproducenti gli articoli da 20 a 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18.

Le suddette norme si collegano espressamente alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, la quale, con il relativo decreto ministeriale di applicazione 10 marzo 1964, riconosce giuridicamente e disciplina la professione di spedizioniere doganale ed istituisce l'albo professionale degli spedizionieri doganali.

Soffermandosi sulla legge professionale n. 1612 del 1960 citata e sulle relative norme di applicazione del 10 marzo 1964, si evidenziano immediatamente rilevanti anomalie anche nei confronti dello stesso ordinamento giuridico interno, ed in particolare delle norme che disciplinano altre categorie professionali: per esempio la partecipazione di diritto, soprattutto negli organi deliberanti oltre che in quelli di controllo, di funzionari dell'Amministrazione e cioè del Direttore generale delle dogane e dei capi dei Compartimenti doganali, quali presidenti, rispettivamente, del Consiglio nazionale e dei Consigli compartimentali degli spedizionieri doganali (articoli 10 e 13 della legge n. 1612 e vari delle norme di applicazione).

Tale partecipazione, se non era prevista nella relativa proposta di legge d'iniziativa parlamentare n. 1504 del 1959 Camera dei deputati, può ritenersi provocata dalla stessa Amministrazione probabilmente per la preoccupazione di garantire il coordinamento e l'uniforme gestione di una categoria che stava giuridicamente nascendo, la quale, per la grande varietà di formazione dei suoi componenti, si presentava non poco eterogenea.

Indipendentemente da questo ipotetico comprensibile fine, deve ritenersi non più attuale, dopo quindici anni di esistenza della categoria giuridicamente riconosciuta, la suddetta specie di tutela che, oltre tutto, induce necessariamente funzionari dell'Amministrazione ad interessarsi a questioni riguardanti l'ordinamento di una categoria di operatori economici privati i cui interessi sono spesso contrastanti con quelli di altre categorie quali, ad esempio, i procuratori speciali di imprese e di spedizionieri doganali, le imprese di spedizione di cui all'articolo 1737 del codice civile, le aziende di trasporti, le Amministrazioni dello Stato, eccetera.

Ciò che può alimentare perplessità per alcune inconsuete funzioni dei dipendenti dell'Amministrazione doganale nonchè per le modalità di formazione e di applicazione delle norme che regolano la rappresentanza in dogana dei proprietari delle merci.

Perplessità sono infatti sorte in relazione a casi concreti per i quali il comportamento degli organi responsabili dell'Amministrazione è sembrato in qualche modo condizionato dagli interessi degli spedizionieri doganali iscritti all'Albo professionale.

Il disegno di legge si propone innanzitutto (articolo 1) di eliminare l'anomalia sopra evidenziata, apparendo logico che il presidente di un ordine professionale, qualunque esso sia, debba essere necessariamente pre-

scelto, elettivamente, tra i membri stessi dell'ordine professionale.

Gli articoli 2, 3, 4, introducono i necessari adattamenti alle norme vigenti che discendono come conseguenza delle variazioni introdotte all'articolo 1.

L'articolo 5 si propone, invece, di ovviare agli inconvenienti determinati dal fatto che attualmente gli spedizionieri doganali iscritti all'Albo sono abilitati ad esercitare la professione esclusivamente presso le dogane di una determinata Circostrizione doganale, prescelta dallo stesso interessato, che deve risultare indicata nella patente.

Tale limite comporta che in determinate Circostrizioni il numero degli spedizionieri che esercitano è talmente ridotto rispetto alle esigenze (per esempio in Val d'Aosta) da creare situazioni di monopolio personale.

L'articolo 6 si propone del pari di determinare condizioni più favorevoli all'espletamento degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere ogni volta che le esigenze operative consiglino di rinsanguare l'ordine professionale con nuove leve.

Gli articoli 7 e 8 tendono correttamente a circoscrivere i pareri del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali — che in pratica fino ad oggi si sono dimostrati vincolanti per l'Amministrazione — a quelle materie che si riferiscono strettamente ed esclusivamente a spedizionieri doganali iscritti all'Albo.

L'ammodernamento della legislazione in materia doganale si impone con urgenza in un momento in cui è necessario attuare procedure meno complesse e più rapide nelle operazioni doganali, rapidità e complessità che spesso urta contro interessi di chiara ispirazione corporativa. Per questi motivi i presentatori confidano in una attenta e rapida valutazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

L'articolo 10 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è sostituito dal seguente:

« I consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto degli iscritti nell'albo dei rispettivi compartimenti e durano in carica due anni. I componenti sono rieleggibili ».

Art. 2.

L'articolo 13 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è sostituito dal seguente:

« È costituito, con sede in Roma, il consiglio nazionale degli speditonieri doganali. Tale consiglio è composto di nove membri nominati a scrutinio segreto dai componenti dei consigli compartimentali.

Il consiglio nazionale dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Gli speditonieri doganali non iscritti nell'albo professionale, indicati negli articoli 42 e 43, primo comma, sono ammessi ad operare in dogana a condizione che risultino iscritti in apposito elenco formato e tenuto aggiornato dal competente compartimento doganale ».

Art. 4.

L'articolo 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Presso ciascuna direzione di circoscrizione doganale è formato e tenuto aggiornato un

registro nel quale sono elencati gli ausiliari di cui al precedente articolo 45.

Un estratto dell'elenco, comprendente il personale ausiliario degli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale è trasmesso al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali competente per territorio, al quale devono anche essere segnalate di volta in volta le relative variazioni ».

Art. 5.

L'articolo 47 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

« La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio da parte del Ministero delle finanze di apposita patente di validità illimitata, che abilita al compimento delle operazioni doganali presso tutte le dogane della Repubblica.

Lo spedizioniere doganale iscritto all'albo professionale deve avere la residenza e il domicilio fiscale in un Comune compreso nell'ambito territoriale del compartimento doganale presso il quale è depositato l'albo professionale al quale egli è iscritto.

Lo spedizioniere doganale coadiutore iscritto nell'elenco di cui al precedente articolo 44 è abilitato al compimento delle operazioni doganali esclusivamente presso le dogane del compartimento doganale dove è formato e tenuto aggiornato l'elenco stesso.

Il personale ausiliario iscritto nel registro di cui al precedente articolo 46 può svolgere le sue mansioni nell'ambito della circoscrizione doganale dove è formato e tenuto aggiornato il registro nel quale il personale stesso è iscritto ».

Art. 6.

L'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con decreto del Ministro delle finanze, ogni

tre anni; sono tuttavia indetti anche prima se richiesti da almeno quattro consigli compartimentali degli spedizionieri doganali e da almeno quindici Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; la commissione esaminatrice, nominata con decreto dello stesso Ministro, è presieduta dal Direttore generale delle dogane e imposte indirette o da un dirigente superiore dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed è composta:

a) di due impiegati appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza, di qualifica non inferiore ad intendente aggiunto;

c) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane, di qualifica non inferiore a direttore di prima classe o ispettore capo;

d) di due spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali;

e) di due spedizionieri doganali dipendenti da aziende industriali e commerciali iscritti negli elenchi di cui al precedente articolo 44 e designati dalle associazioni di categoria riconosciute degli industriali e dei commercianti.

Le funzioni di segretariato sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a direttore di sezione ».

Art. 7.

Nell'articolo 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quarto comma, le parole: « sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali » sono sostituite dalle

seguenti: « sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali se il provvedimento riguarda spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale ».

Art. 8.

Nell'articolo 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ultimo comma, le parole: « sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali » sono sostituite dalle seguenti: « sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali se il provvedimento riguarda spedizionieri iscritti all'albo professionale ».